Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 43 del 24 settembre 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania - n. 634 del 22 settembre 2003

Oggetto: emanazione regolamento in materia di repressione dell'abusivismo edilizio e di esercizio dei poteri d'intervento sostitutivo.

PREMESSO

- CHE con delibera n. 5265 e 6328 rispettivamente del 31 ottobre 2002 e 27 dicembre 2002, la Giunta Regionale ha trasferito all'Assessorato Regionale alla "Gestione del Territorio" Settore "Politica del Territorio" l'esercizio delle attività connesse alla repressione dell'abusivismo edilizio;
- CHE l'Assessorato alla Gestione del Territorio Settore "Politica del Territorio", al fine di dare una risposta operativa tesa ad una più incisiva lotta all'abusivismo edilizio in un'ottica di maggior cooperazione tra le Amministrazioni e Istituzioni titolari di poteri sanzionatori e repressivi di abusivismo edilizio, ha predisposto schema di "Regolamento in materia di repressione dell'abusivismo edilizio e di esercizio di potere di intervento sostitutivo";
- CHE nell'ambito di una politica di condivisione di particolari scelte operative, il predetto schema di Regolamento è stato fatto oggetto di appositi incontri con i Procuratori della Repubblica e Associazioni Ambientaliste, che hanno fornito una proficua collaborazione;

CONSIDERATO

- CHE lo schema di Regolamento de quo è stato esaminato dalla Conferenza delle Autonomie Locali nella seduta del 01.07.2003;
- CHE il Settore Legislativo ha espresso il parere di competenza sullo schema di Regolamento de quo;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n° 2397 del 25 luglio 2003, ha approvato il predetto "Regolamento in materia di repressione dell'abusivismo edilizio e di esercizio di potere di intervento sostitutivo";

RITENUTO

- per quanto sopra specificato ed in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22.11.1999 n° 1, dover provvedere all'emanazione del predetto "Regolamento in materia di repressione dell'abusivismo edilizio e di esercizio di potere di intervento sostitutivo";

VISTA

La Delibera di Giunta Regionale n° 2397 del 25 luglio 2003; La Legge Costituzionale 1/1999;

Alla stregua della istruttoria compiuta dal Settore, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore;

EMANA

Il "Regolamento in materia di repressione dell'abusivismo edilizio e di esercizio di potere di intervento sostitutivo".

PREMESSO:

CHE l'articolo 4 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, affida alle Amministrazioni Comunali l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia svolta nel territorio di competenza, prevedendo l'obbligo per le stesse, qualora sia accertato l'inizio senza titolo di opere edilizie ricadenti in aree soggette a vincolo di

inedificabilità, ovvero in aree destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero in aree o su beni sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, di provvedere alla demolizione delle medesime opere ed al ripristino dello stato dei luoghi;

- CHE l'articolo 4 della Legge 47/85, come sostituito dall'articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, stabilisce, inoltre, che in caso di opere realizzate senza titolo in aree o su beni assoggettati alla tutela di cui al Decreto Legislativo 490/99, i Comuni hanno l'obbligo di comunicare l'inizio dei relativi lavori alle Amministrazioni competenti alla tutela dei vincoli, che possono provvedere di propria iniziativa alla demolizione delle stesse:
- CHE il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 107 affida ai Responsabili degli Uffici comunali competenti l'adozione dei provvedimenti sanzionatori in materia di repressione degli abusi edilizi, ed all'articolo 50 attribuisce ai Sindaci il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Ente ed all'esecuzione degli atti adottati dall'Amministrazione comunale;
- CHE l'articolo 7 della Legge 47/85, come sostituito dall'articolo 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 modificato dal Decreto Legislativo 27.12.2002 n. 301, attribuisce al competente organo regionale, in caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni Comunali delle disposizioni di cui all'articolo 4 della medesima Legge, il compito di adottare i provvedimenti eventualmente necessari, mediante l'esercizio di poteri di intervento sostitutivo;
- CHE con Delibere n. 5265 e 6328 rispettivamente del 31 ottobre 2002 e 27 dicembre 2002, la Giunta Regionale ha attribuito all'Assessorato Regionale alla "Gestione del Territorio" Settore "Politica del Territorio" l'esercizio delle attività connesse alla repressione dell'abusivismo edilizio;
- CHE l'articolo 13 della Legge 47/85, come sostituito dall'articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 modificato dal Decreto Legislativo 27.12.2002 n. 301, prevede la possibilità, per il responsabile dell'abuso, di ottenere la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza di titolo;
- CHE l'articolo 1 della Legge Regionale 28 novembre 2001, n. 19, disciplina le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie, prevedendone tempi e modalità;
- CHE l'articolo 4 della Legge Regionale 28 novembre 2001, n. 19 prevede, altresì, l'intervento sostitutivo del Presidente dell'Amministrazione Provinciale o della Comunità Montana, per i Comuni il cui territorio è interamente montano, in caso di inerzia delle Amministrazioni Comunali al rilascio delle concessioni edilizie;

CONSIDERATO:

- CHE occorre incentivare il ricorso alle procedure sanzionatorie previste dall'articolo 4 della Legge 47/85, come sostituito dall'articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, garantendo ai Comuni ed alle altre Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli di cui al Decreto Legislativo 490/99 la disponibilità di risorse finanziarie;
- CHE è necessario, altresì, disciplinare le procedure di intervento sostitutivo di cui all'articolo 7, comma 8, della Legge 47/85, come sostituito dall'articolo 31, comma 8, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e modificato dal Decreto Legislativo 27.12.2002 n. 301, allo scopo di assicurare l'esecuzione delle misure sanzionatorie e repressive in materia di abusi edilizi;
- CHE occorre dare certezza in ordine alla conclusione delle procedure di accertamento di conformità, mediante l'adozione di provvedimenti espliciti, avvalendosi, all'uopo, delle disposizioni dettate, in tema di procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie, dagli articoli 1 e 4 della Legge Regionale 19/2001, applicabili anche alla sanatoria di cui all'articolo 13 della Legge 47/85, come sostituito dall'articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 modificato dal Decreto Legislativo 27.12.2002 n. 301;
- CHE a tal fine la Regione Campania, con Legge Regionale n. 15 del 26 luglio 2002 ha istituito il "Fondo di Rotazione" per l'abbattimento, l'eliminazione e/o la rimozione delle opere abusive, nonché per interventi di recupero e riqualificazione delle aree e/o dei beni interessati.

PRECISATO

- CHE nell'articolato del presente Regolamento, i riferimenti normativi alle Leggi 47/85 e 724/94 sono sostituiti con l'indicazione delle corrispondenti norme recate dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -, come modificate dal Decreto Legislativo 27.12.2002 n. 301.

Articolo 1 Ambito di applicazione

- Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure di intervento sostitutivo della Regione nei confronti delle Amministrazioni Comunali in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituita dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 modificato dal Decreto Legislativo 27.12.2002 n. 301.

Articolo 2

Interventi sostitutivi della Regione ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 modificato dal Decreto Legislativo 27.12.2002 n. 301.

- I Segretari Comunali ed i Responsabili dei Servizi comunali competenti in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, ciascuno per le proprie competenze, trasmettono mensilmente al Presidente della Giunta Regionale, presso l'Assessorato Regionale alla "Gestione del Territorio" Settore "Politica del Territorio" l'elenco delle ordinanze di sospensione dei lavori, delle ingiunzioni alla demolizione, degli accertamenti di inottemperanza alla ingiunzione a demolire, delle immissioni nel possesso, delle ordinanze di demolizione, nonché di tutti gli atti ed accertamenti che siano stati eseguiti dall'Amministrazione Comunale, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 47/85 come sostituite dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 modificato dal Decreto Legislativo 27.12.2002 n. 301. L'elenco è corredato della relativa documentazione, comprensiva dei rapporti redatti dagli organi di Polizia Giudiziaria, dei ricorsi giurisdizionali pendenti, dei provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria, nonché delle relazioni di notificazione di tutti gli atti ed i provvedimenti suindicati.
- L'Assessorato Regionale alla "Gestione del Territorio", trascorsi i termini di cui all'articolo 31, comma 8, del DPR 6 giugno 2001 n. 380, diffida l'Amministrazione Comunale competente a concludere l'attività repressiva entro i successivi trenta giorni, ed in caso di inerzia attiva l'esercizio dei poteri di intervento sostitutivo.
- A tale scopo, l'Assessorato Regionale alla "Gestione del Territorio" Settore "Politica del Territorio" nomina un Commissario ad acta, scelto fra i funzionari interni all'Amministrazione Regionale, ovvero fra professionisti esterni alla stessa, purché iscritti nell'Albo regionale dei collaudatori di cui alla Legge Regionale 31 ottobre 1978 n. 51, per l'adozione degli atti necessari alla definizione dei procedimenti sanzionatori di cui al comma 1, dando comunicazione dell'avvenuta nomina all'Amministrazione Comunale. Il Commissario ad acta, qualora sia scelto fra professionisti esterni all'Amministrazione Regionale, deve essere residente in una Provincia diversa rispetto a quella in cui ricade il Comune nei cui confronti è stato attivato l'esercizio dei poteri di intervento sostitutivo. Al momento dell'accettazione della nomina il Commissario ad acta deve dichiarare di non versare in ipotesi di incompatibilità, anche derivanti da rapporti professionali o di parentela, con i responsabili degli abusi.
- A far data dalla comunicazione di cui al comma 3, il Responsabile del Servizio comunale competente in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, è tenuto a trasmettere al Commissario ad acta le istanze di accertamento di conformità, presentate ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n. 380/01 e relative alle opere abusive oggetto di intervento sostitutivo.
- Il Commissario ad acta, verificato lo stato delle procedure sanzionatorie, compie tutti gli adempimenti di cui al D.P.R. 380/01, nei termini ivi previsti, dandone comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, nonché, in caso di interventi realizzati in aree o su beni sottoposti ai vincoli di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, alle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.
- L'esecuzione degli interventi di demolizione delle opere abusive, di ripristino dello stato dei luoghi, e di tutela della pubblica incolumità, è disposta dal Commissario ad acta, che all'uopo si avvale anche del personale e dei mezzi messi a disposizione, previa intesa, dal Genio Militare. In tale ultima ipotesi, il Commissario ad acta acquisisce il preventivo di spesa predisposto dal Genio Militare e lo sottopone all'approvazione del Dirigente del Settore " Politica del Territorio".
- Il Commissario ad acta può, altresì, affidare l'esecuzione delle attività di cui al comma 6) ad imprese specializzate ed inserite nell'elenco di cui al successivo comma 9).

- Il Commissario ad acta richiede all'Amministrazione Comunale inadempiente la disponibilità a provvedere alla rimozione ed al trasporto a discarica delle macerie, assegnando a tal fine un termine di dieci giorni. Il Commissario ad acta, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale dichiari la propria indisponibilità, ovvero non provveda ad esitare la richiesta nel termine suindicato, richiede la rimozione ed il trasporto a discarica delle macerie al Genio Militare, e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, affida tali attività ad imprese specializzate ed inserite nell'elenco di cui al successivo comma 9).
- E' istituito l'elenco delle imprese specializzate a cui affidare nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti, l'esecuzione delle attività di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi nonché del trasporto a discarica dei materiali di risulta. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la Giunta Regionale stabilisce con propria Delibera i requisiti soggettivi ed oggettivi nonché le modalità di partecipazione delle imprese alla selezione ai fini dell'inserimento nell'elenco. L'elenco è formato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. L'avviso di selezione, ai fini della formazione dell'elenco, è adottato con Decreto Dirigenziale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.). Con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento annuale dell'elenco.
- La riqualificazione ambientale delle aree sottoposte a vincolo, a seguito della demolizione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi, è effettuata secondo le modalità prescritte dalle Amministrazioni a cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo stesso.
- Gli oneri economici derivanti dall'esecuzione delle attività di cui ai commi 6, 7, 8 9 e 10, sono posti a carico dei responsabili degli abusi. In caso di mancato adempimento, si procede a mezzo di recupero coattivo delle somme dovute.
- Le spese e i compensi spettanti al Commissario ad acta nominato ai sensi del presente articolo, sono posti a carico delle Amministrazioni Comunali inadempienti. In caso di intervento sostitutivo, il Commissario ad acta, completate le procedure previste dalla Legge 47/85, come sostituita dal D.P.R. 380/01, trasmette tutti gli atti alla Procura della Repubblica competente, nonché alla Procura Generale presso la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Campania - per gli accertamenti di competenza.
- Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, i Segretari Comunali, ed i Responsabili dei Servizi comunali competenti in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, ciascuno per le proprie competenze trasmettono al Presidente della Giunta Regionale, presso l'Assessorato Regionale alla "Gestione del Territorio" Settore "Politica del Territorio" l'elenco delle opere abusive esistenti e non suscettibili di sanatoria ai sensi degli articoli 31 e seguenti della Legge 47/85 e dell'articolo 39 della Legge 724/1994, nonché delle opere abusive per le quali il procedimento di cui all'articolo 36 del D.P.R. 380/01 si sia concluso con un espresso provvedimento di diniego, ovvero per le quali sia stata ordinata la rimessione in pristino ai sensi dell'articolo 164 del Decreto Legislativo 490/1999. L'elenco di cui al presente comma è corredato da una dettagliata relazione in ordine allo stato delle procedure repressive in corso, con l'indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati.
- Tutti gli oneri economici derivanti dall'esecuzione delle attività di cui al presente articolo sono provvisoriamente anticipate dalla Regione, che allo scopo attinge anche al fondo di rotazione di cui all'articolo 12 della Legge Regionale 26 luglio 2002 n.15.

Articolo 3 Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive

- I Responsabili dei Servizi comunali competenti in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi trasmettono all'Assessorato Regionale alla "Gestione del Territorio" Settore "Politica del Territorio" unitamente all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'elenco, corredato dalla relativa documentazione, delle opere abusive per le quali sia stato richiesto l'accertamento di conformità previsto dall'articolo 36 del D.P.R. 380/01.
- L'Assessorato Regionale alla "Gestione del Territorio", trascorso il termine di cui all'articolo 36, comma 2, del D.P.R. 380/01, diffida l'Amministrazione Comunale a pronunciarsi con provvedimento esplicito sulla richiesta di accertamento di conformità entro i termini di cui all'articolo 1 della Legge regionale 28 novembre 2001 n. 19.

- In caso di protratta inerzia dell'Amministrazione Comunale, l'Assessorato Regionale alla "Gestione del Territorio" richiede l'intervento sostitutivo dell'Amministrazione Provinciale o della Comunità Montana, da espletarsi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4 della Legge regionale 19/01.
- Nel caso in cui le opere abusive siano state realizzate in aree o su beni sottoposti a vincolo paesaggistico ambientale, il rilascio della sanatoria di cui all'articolo 36 del D.P.R. 380/01 è preceduto dall'adozione dei titoli abilitativi di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi, ovvero dall'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 490/99.
- L'Amministrazione Provinciale o la Comunità Montana, trasmettono i provvedimenti adottati in ordine all'accertamento di conformità all'Assessorato Regionale alla "Gestione del Territorio" Settore "Politica del Territorio" all'Amministrazione Comunale competente ed all'interessato.
- Nel caso in cui l'accertamento di conformità abbia avuto esito negativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti.
- Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione delle presenti direttive sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, i Responsabili dei Servizi comunali competenti in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi trasmettono all'Assessorato Regionale alla "Gestione del Territorio" - Settore "Politica del Territorio" -, l'elenco delle opere abusive per le quali sia stato richiesto e non ancora compiuto l'accertamento di conformità previsto dall'articolo 36 del D.P.R. 380/01, corredato della relativa documentazione.

Articolo 4 Priorità di intervento

- Con Delibera di Giunta Regionale di approvazione del presente Regolamento vengono definiti i criteri per l'individuazione degli interventi, di cui alle presenti direttive, da effettuare in via prioritaria.

Articolo 5

Fondo di Rotazione destinato agli interventi di recupero e riqualificazione dei beni tutelati

- L'accesso al Fondo di Rotazione avverrà in conformità a quanto disposto dall'apposito regolamento.

Articolo 6 Attività di coordinamento ed informazione

 Allo scopo di garantire la reciproca informazione per il coordinamento delle attività nonché di evitare la duplicazione delle stesse, la Regione Campania - "Settore Politica del Territorio" -, prima di procedere alla nomina del Commissario ad acta, ne da informazione all'Autorità Giudiziaria competente. Parimenti, l'Autorità Giudiziaria invia alla Regione Campania - "Settore Politica del Territorio" - comunicazione dei provvedimenti adottati per l'esecuzione delle demolizioni.

Articolo 7 Entrata in vigore

- Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.
- inviare copia del presente Decreto al Settore Politica del Territorio ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione integrale sul B.U.R.C.;

Bassolino